

creduto, ammettendo che le ragioni del Governo e della Commissione potessero valere, per i telefoni privati, un titolo maggiore di quello del semplice danneggiamento o di una causa qualunque, ho creduto di proporre una soluzione intermedia che non fosse tanto grave quanto quella introdotta dal legislatore nell'articolo 315 del Codice penale. Ecco perchè mi era limitato a proporre la metà e il sesto. Ora, però, accetto un terzo come massimo e un sesto come minimo, sicuro che lasciando al giudice un ragionevole arbitrio, si avrà sempre, giustamente, applicata la pena.

Presidente. La Commissione accetta l'aggiunta dell'onorevole Danco così modificata?

Roux, relatore. La Commissione l'accetta per le ragioni dette dall'onorevole guardasigilli e dall'onorevole preopinante.

Presidente. Dunque l'articolo 19 suona così:

“ Alla violazione del segreto della corrispondenza telefonica si applicano le disposizioni contenute nel capo V, titolo II, libro II del Codice penale.

“ Ai danni recati alle comunicazioni telefoni che pubbliche e private si applicano le disposizioni dell'articolo 315 del Codice stesso. ”

Poi viene l'aggiunta dell'onorevole Daneo, da lui modificata, ed accettata dalla Commissione o dal Governo:

“ Le pene ordinarie saranno però ridotte da un terzo ad un sesto pei danni arrecati alle comunicazioni telefoniche private. ”

Pongo a partito l'articolo con l'aggiunta.

Chi lo approva si alzi.

(È approvato).

“ Art. 20. Per le contravvenzioni agli obblighi stabiliti negli atti di concessione, si applica al concessionario, come clausola penale, con provvedimento amministrativo, una ammenda da 50 a 500 lire, senza pregiudizio delle altre responsabilità civili o penali incontrate.

“ Se il concessionario poi non adempie l'obbligo dianzi violato nel nuovo termine che gli sarà stabilito, potrà revocarsi la concessione con Decreto Reale, e si daranno dal Governo i provvedimenti opportuni per la continuazione dell'esercizio. ”

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Roux, relatore. Il relatore, d'accordo col Governo, per quell'armonia che deve esistere fra questa legge ed il Codice penale, propone che, nell'articolo 20, invece di dire: “ Per le contravvenzioni agli obblighi stabiliti ecc. ” si dica: “ Pel caso d'inadempimento degli obblighi stabi-

liti; ” e che là dove si dice: “ Si applica al concessionario ecc., un ammenda... ” si dica: “ il pagamento da lire 50 a 500, ” il resto, poi, come si legge nell'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Niccolini.

Niccolini. Ponendo a raffronto l'articolo 18, già, votato con l'articolo 20, io noto che, mentre all'articolo 18, si è stabilita un'ammenda da lire 300 fino a 2,000 (mi pare che sia stato così modificato) per tutti coloro che si rendano contravventori alle disposizioni dell'articolo stesso, nell'articolo 20, si è stabilito soltanto una ammenda da 50 a 500 lire per i contravventori alle disposizioni dell'articolo 20.

I contravventori dell'articolo 18 è possibilissimo che siano in buona fede, perchè un privato qualunque, il quale non abbia studiato bene la legge e si permetta di attraversare la strada, un fiume, un corso d'acqua pubblico, subito cade sotto la contravvenzione comminata dall'articolo 18.

In questo contravventore, ripeto, è ammissibilissima la buona fede; la buona fede, invece, trovo non potersi ammettere nel contravventore dell'articolo 20. Come può egli ammettersi che uno il quale chiede una concessione, non abbia studiato la legge? Colui deve sapere a che punto i suoi obblighi arrivino; eppure a lui che, con certa scienza, cade in contravvenzione, si impone un'ammenda soltanto da 50 a 500 lire! O si dovrebbe modificare l'ammenda stabilita per i contravventori all'articolo 18, o, per lo meno, chiedo all'egregio rappresentante del Governo, nonchè agli egregi componenti la Commissione, che vogliano parificare il contravventore dell'articolo 18 a quello dell'articolo 20. Ed anzi proporrei che i contravventori all'articolo 20 dovessero non solo essere puniti con l'ammenda da 50 a 2,000 lire, ma dovessero, altresì, essere diffidati dal domandare nuove concessioni e dovessero decadere dal diritto di ogni concessione in corso.

E ciò sostengo per una sola ragione. Ammettiamo che un concessionario si permetta il lusso di chiedere 5, 10, 20 concessioni. Che farà? Andrà ad esplorare diverse linee telefoniche, e ne troverà alcune remunerative ed altre che non gli daranno i benefici sperati.

Egli sa che, quando si è reso contravventore (e ciò potrebbe farlo anche volontariamente, dopo stabilita una linea la quale non gli desse i benefici che ne sperava) quando si è reso contravventore, pagando dalle 50 alle 500 lire (e, in generale, si sa che le ammende non sono mai ap-